

## DELIBERA N. 99 DEL 7 Febbraio 2018

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Socore S.r.l./Comune di Mazzano Romano. Procedura ristretta per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma dell'edificio scolastico sito in via XXV Aprile. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 391.000,00 euro.

PREC. 2/18/L

## Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 59037 del 21 aprile 2017 con cui la società Socore chiedeva un parere sulla legittimità dell'esclusione disposta dalla stazione appaltante in suo danno nella gara in oggetto, per non aver presentato il mod. D.G.U.E. completo della dichiarazione relativa al direttore tecnico;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 17 gennaio 2018;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti e, più in particolare, la comunicazione prot. n. 58679 del 19 aprile 2017 e la memoria prot. n. 5429 del 19 gennaio 2018 in cui la stazione appaltante precisa che l'istante non è stata immediatamente esclusa dalla gara ma è stata applicata la procedura di soccorso istruttorio per l'integrazione della documentazione richiesta con relativo termine per adempiere e disposizione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016 e, soltanto dopo la mancata integrazione documentale, l'impresa è stata esclusa;

RILEVATO che la Socore S.r.l. ha comunicato all'ente appaltante di non ritenere necessaria la dichiarazione resa dal direttore tecnico, poiché legale rappresentante e direttore tecnico sono qualifiche assunte dalla medesima persona, come si evince dall'attestazione SOA prodotta;

CONSIDERATO che il Comunicato del Presidente Anac del 26 ottobre 2016 prevede che: "Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti".

CONSIDERATO che l'interpretazione fornita dall'Autorità consente una lettura in senso sostanzialistico della normativa e un alleggerimento degli oneri burocratici di cui sia gli operatori economici che le stazioni appaltanti possono avvantaggiarsi;



RILEVATO che, nel caso di specie, la società istante ha precisato che il legale rappresentante riveste anche il ruolo di direttore tecnico e quindi non è necessario rendere una duplice dichiarazione;

RITENUTO che in assenza di carenza documentale non avrebbe dovuto essere richiesta un'integrazione dei documenti presentati né, in conseguenza del mancato adempimento, disposta l'esclusione dell'istante;

## Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente f.f. Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 febbraio 2018 Il Segretario Maria Esposito